

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
3° Reparto – VII Divisione – IV Sezione

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Pdc: Funz. Amm.vo Vincenzo CONVERTITO – tel. 0649862544

A TUTTI GLI ENTI DELL'AMM.NE DIFESA
– Loro sedi –

OGGETTO: INCREMENTO DELLE DETRAZIONI FISCALI PER I FIGLI A CARICO.

Com'è noto, la normativa vigente in materia di Irpef prevede che il lavoratore dipendente possa mensilmente godere di alcuni "sconti", più propriamente denominati "detrazioni", che alleggeriscono il peso del prelievo fiscale subito in busta-paga.

Tra tali detrazioni, ne è prevista una, quella a beneficio di chi abbia figli a carico, per la quale una recente norma ha disposto un incremento della misura.

La norma in questione è la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che, all'art. 1, comma 483, così recita:

*“A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **le parole:** «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» **sono sostituite dalle seguenti:** «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap”.*

È bene, tuttavia, precisare che gli importi recati da questa disposizione costituiscono **misure puramente teoriche che subiscono, in realtà, graduali diminuzioni al crescere del reddito percepito dal beneficiario.**

Per comprendere e autodeterminare con facilità le detrazioni che trovano accoglimento sul cedolino, la scrivente D. G. mette a disposizione una dispensa e un programma di calcolo meglio descritti alla successiva pag. 2.

Si rammenta che, per poter fruire delle detrazioni per familiari a carico, occorre formulare un'apposita richiesta (in forma cartacea oppure on-line) e che la stessa deve essere ripetuta solo nel caso in cui sopraggiungano eventi che comportino l'insorgenza, l'incremento o la perdita (anche parziale) del beneficio.

In pratica, l'amministrato deve rinnovare la richiesta solo qualora intervengano modifiche nella consistenza numerica o reddituale del proprio nucleo familiare.

Tra le predette modifiche rientrano, a mero titolo esemplificativo: la nascita o il matrimonio di un figlio; l'inizio o la cessazione dell'attività lavorativa del coniuge o di un figlio; la pronuncia di separazione legale del matrimonio; ecc.

Per acquisire informazioni dettagliate su ogni aspetto concernente la fruizione delle detrazioni fiscali in busta-paga, è possibile consultare la già citata dispensa redatta da questa Direzione Generale e divulgata sul proprio sito internet nell'area "pubblicazioni".

Il manuale consta di una premessa e di quattro capitoli che si prestano anche a una lettura modulare.

La premessa e i primi due capitoli affrontano gli aspetti basilari in tema di Irpef e di agevolazioni fiscali in busta-paga così come incrementate dall'art. 1, comma 483, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

I capitoli 3 e 4 si concentrano sui corretti adempimenti a carico di ogni amministrato che intenda godere delle detrazioni per familiari a carico, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 ⁽¹⁾.

Per la consultazione della dispensa, si può semplicemente cliccare sull'immagine qui accanto.



Nella stessa area "pubblicazioni", è presente un altro link che consente di accedere al già accennato programma attraverso cui ogni dipendente può calcolarsi, in modo approssimativo, l'Irpef, la misura delle proprie detrazioni e l'aliquota media.

Il programma si articola in due schede di calcolo ed è corredato di ulteriori sei schede di supporto normativo.

Per quantificare l'Irpef e le detrazioni, occorre posizionarsi sulla scheda **"Calcolo IRPEF"** e inserire i propri dati a pagina 1. In modo automatico, nelle successive pagine da 2 a 6, vengono elaborati i calcoli.

Se non si è interessati a conoscere gli sviluppi di calcolo ma solo a rilevare i risultati conclusivi, si può consultare o stampare direttamente il solo prospetto di pagina 7 che coniuga le informazioni inserite a pagina 1 con i conseguenti risultati contabili.

Per determinare la propria aliquota media (quella speciale aliquota con cui viene calcolata l'Irpef sui redditi relativi ad anni precedenti soggetti al regime della "tassazione separata"), bisogna invece posizionarsi sulla scheda **"Calcolo aliquota media"** e inserire l'anno di percezione nonché l'ammontare dei redditi del biennio precedente.

Per accedere al programma, si può cliccare su una delle tre immagini di questo riquadro.

Cliccando su una delle immagini, viene chiesto il consenso all'apertura del file. Selezionare **"OK"**. A questo punto, potrebbero essere richiesti **"nome utente"** e **"password"**. Cliccare su **"ANNULLA"** e il programma si apre.

M_D GCIV 0012063 08-03-2013

Si ricorda infine, per mero scrupolo, che il beneficio in trattazione è cosa ben diversa dall'assegno per il nucleo familiare che, seppur anch'esso indirizzato alla famiglia del lavoratore, segue regole proprie.

La non obbligatorietà della presentazione annuale della domanda, quindi, riguarda solo il riconoscimento delle detrazioni fiscali per familiari a carico e non anche quello dell'assegno familiare, per il quale resta confermata la reiterazione annuale della domanda da effettuarsi nel corso del mese di giugno.

Nel segnalare che eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte a uno dei riferimenti in intestazione, si chiede la consueta preziosa collaborazione delle Segreterie del Personale nel contribuire alla capillare diffusione della presente circolare pubblicata sul sito internet "www.persociv.difesa.it".

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Domenico ABBONDANZA)

M_D GCIV 0012063 08-03-2013

(1) Il decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011 .

Questa norma, all' art. 7, comma 1, lettera b), così dispone:

Art. 7. Semplificazione fiscale

“abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati”.